

STATUTO DELLA CARTTAS DIOCESANA ARCIDIOCESI DI LECCE

Art. 1 - Natura

La Caritas diocesana di Lecce è l'organismo pastorale, istituito dall'Arcivescovo, al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e prevalente funzione pedagogica.

Art. 2- Compiti

I compiti della Caritas diocesana sono i seguenti:

a) approfondire e diffondere i fondamenti evangelici ed ecclesiali della diaconia della carità;

b) collaborare con l'Arcivescovo nel promuovere nella Chiesa di Lecce l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;

e) promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali;

d) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;

e) organizzare in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

f) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:

- realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprire le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;

- promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;

- contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

Art. 3 - Organi

Gli organi della Caritas diocesana sono:

- il Presidente

- il Direttore

- il Comitato esecutivo

- il Consiglio Direttivo

- la Consulta diocesana degli organismi ecclesiali socio - assistenziali

- l'Assemblea diocesana della Caritas parrocchiali.

Art. 4 - Il Presidente

Presidente della Caritas diocesana è l'Arcivescovo.

A lui compete la guida generale della Caritas nella attuazione delle finalità proprie e l'approvazione dei programmi e dei deliberati del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore, nominato dall'Arcivescovo, dirige l'attività della Caritas, in piena comunione con il Presidente e secondo gli indirizzi da lui dati e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Egli:

- a) esercita la funzione di rappresentante della Caritas, quando ne è delegato dal Presidente;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) convoca la Consulta diocesana degli organismi ecclesiali socio - assistenziali e l'Assemblea delle Caritas parrocchiali;
- d) promuove e coordina tutte le attività esecutive con la collaborazione del Vice - Direttore, del Tesoriere e del Segretario;
- e) concorda programmi di pastorale unitaria con i Direttori dell'Ufficio Catechistico, dell'Ufficio Liturgico, dell'Ufficio Missionario e collabora con gli altri Uffici pastorali diocesani.

Art. 6- Il Vice - Direttore

L'Arcivescovo può nominare un Vice - Direttore che collabora col Direttore in tutte le attività e particolarmente in settori specifici e ne assume le veci in sua assenza.

Art. 7- Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Tesoriere, dal Segretario e dai responsabili di settore.

Ha il compito di attuare i deliberati del Consiglio direttivo.

Art. 8- Il Tesoriere

- a) E' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore.
- b) Amministra i fondi della Caritas secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Direttore;
- e) presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo il piano di copertura del bilancio annuale e il bilancio consuntivo.
- d) Cura la tenuta dei libri contabili, vistati dal Direttore.

Art. 9 - Il Segretario

- a) E' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore.
- b) Collabora col Direttore nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- e) Redige verbali del Consiglio Direttivo, della Consulta diocesana degli organismi ecclesiali socio - assistenziali e dell'Assemblea delle Caritas parrocchiali.
- d) cura la corrispondenza, l'archivio e quant' altro occorre per le pratiche d'ufficio.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Tesoriere, dal Segretario;
- dai Responsabili dei diversi settori operativi della pastorale della Caritas, nominati dall'Arcivescovo su proposta del Direttore;
- da un rappresentante per Vicarie delle Caritas parrocchiali nominati dal Vicario foraneo;
- da due rappresentanti dei religiosi/e, indicati dalla Consulta diocesana degli organismi socio-assistenziali;
- da rappresentanti degli Uffici pastorali diocesani: Catechistico, Liturgico, Missionario designati dai rispettivi Direttori.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti.

- a) approvare i programmi di attività e verificarne l'attuazione
- b) approvare i bilanci
- e) esaminare ed approvare le nuove iniziative di carità che la Caritas intende promuovere
- d) verificare la validità pastorale delle opere già esistenti collegate con la Caritas diocesana
- e) attuare le decisioni della Consulta diocesana degli organismi socio - assistenziali.

Art. 12 - La Consulta diocesana degli organismi ecclesiali socio - assistenziali

a) la Consulta diocesana degli organismi ecclesiali socio - assistenziali è composta dal Consiglio Direttivo della Caritas diocesana e dai rappresentanti degli altri organismi ecclesiali e d'ispirazione cristiana, che operano in Diocesi nel settore socio - assistenziale e della promozione umana.

b) la Consulta, nel rispetto specifico di ciascuno organismo, persegue le seguenti finalità:

- stabilire un collegamento permanente fra organismi, che in ambito diocesano sono espressione qualificata dell'esercizio della carità nel settore socio - assistenziale, per uno scambio d'informazioni e di esperienze e per un sostegno specifico;
- elaborare proposte di orientamenti pastorali d'iniziativa e di interventi rivolti alle varie presenze della Chiesa nella diaconia della carità, per far fronte ai bisogni che emergono nella società;
- sensibilizzare l'opinione pubblica ecclesiale e civile sui bisogni emergenti, stimolare le opportune presenze delle realtà ecclesiali e i doverosi adempimenti degli enti pubblici,

e) la Consulta è convocata normalmente due volte l'anno dal Direttore della Caritas diocesana su mandato dell'Arcivescovo, che la presiede.

Art. 13 - L'Assemblea delle Caritas Parrocchiali

L'Assemblea delle Caritas Parrocchiali è composta da uno o due rappresentanti di ciascuna Parrocchia. E' convocata dal Direttore ordinariamente due volte l'anno.

Ha lo scopo di promuovere la programmazione e la verifica del servizio diocesano di carità e di coinvolgere le comunità parrocchiali nei bisogni emergenti.

Art. 14 - Le opere permanenti di carità

La Caritas diocesana nel promuovere opere permanenti specifiche di carità, ne affida normalmente, appena possibile, la gestione a qualcuna delle Caritas parrocchiali.

Si tratta di servizi ad ambito diocesano, ne cura direttamente la gestione, finché non sia opportuno e possibile proporre all'Arcivescovo l'istituzione di un'apposito organismo diocesano.

Art. 15 - Mezzi economici

La Caritas diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) dalle offerte raccolte nelle, forme che risulteranno più opportune;
- b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

In conformità al can.1267 par. 3 del Codice di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che a quel fine.

La Caritas tuttavia costituisce un limitato fondo di riserva con le offerte ad essa affidate, per interventi in casi di particolare emergenza.

Art.16 - Rapporti con la Caritas Italiana

La Caritas diocesana è organismo pastorale, espressione originale della Chiesa locale. Essa, subordinatamente agli indirizzi e ai programmi pastorali della Diocesi, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di comunione e di collaborazione con le altre Caritas diocesane. Gli interventi di emergenza nazionale e internazionale sono coordinati dalla Caritas Italiana.

Art.17 - Rapporto con le istituzioni civili del territorio

La Caritas diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Art.18 - Rapporti con il Delegato Regionale

Il Direttore della Caritas diocesana:

- partecipa alle riunioni indette dal Delegato Regionale;
- tiene i collegamenti e collabora con il Delegato Regionale e con le Caritas diocesane della Regione, per la realizzazione delle delibere e degli indirizzi della Conferenza Episcopale Regionale, con particolare attenzione ai problemi del territorio.

Art. 19 - Durata delle cariche

Tesoriere, Segretario, Responsabili di settore, membri rappresentativi durano in carica per un quinquennio e non possono essere rinnovati oltre il secondo quinquennio immediatamente successivo.

Ai fini del presente articolo vengono considerati gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.